SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero della cultura

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS PNRR [34.43.01/10.109.4/2021]

Allegati: 1

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale va@pec.mase.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 5768] GENZANO DI LUCANIA (PZ): Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori (originariamente 10), ciascuno da 6,6 MW (precedentemente 4,5 MW), e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 46,2 MW (originariamente 45MW), da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (PZ).

Proponente: Blue Stone Renewable V S.r.l.

Provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio di VIA, nell'ambito del PUA, della Soprintendenza Speciale per il PNRR (Conferma valutazioni negative formulate su precedente soluzione con parere prot. n. 3542 del 10/03/2023)

e. p.o

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

> MUfficio di Gabinetto del Ministro della cultura udcm@pec.cultura.gov.it

> > 1

MSegretariato Regionale del MiC della Basilicata sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

MServizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

A Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

17/06/2024

Alla Regione Basilicata

-Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività



culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della cultura" e "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in modo particolare, l'art. 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza speciale per il PNRR) e con cui sono state altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;



VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021, la Soprintendenza speciale per il PNNR, opera presso il Ministero della cultura fino al 31 dicembre 2026 quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006:

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante. "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR"»;



VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha stabilito che «La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti»;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"



pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e, in particolare, il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che, relativamente alla procedura di <u>verifica preventiva dell'interesse archeologico</u>, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato in G. U., Serie generale, n. 102 del 03-05-2024, entrato in vigore il 18/05/2024;

CONSIDERATO che la Società Blue Stone Renewable V S.r.l., con nota del 31/12/2020, perfezionata in ultimo con nota del 10/02/2021, ha presentato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006, istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico;

CONSIDERATO che **la Soprintendenza speciale PNRR**, con nota prot. n. 3542 del 10/03/2023, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio relativo al procedimento di cui in oggetto;



CONSIDERATO che **la Società Blue Stone Renewable V S.r.l.**, presa visione del suddetto parere tecnico istruttorio, pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed effettuato un sopralluogo coi soli componenti della COMPNIEC del MASE, con nota del 03/04/2023, ha presentato documentazione integrativa volontaria, con la quale ha proposto una soluzione progettuale alternativa che prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da installare da n. 10 a n. 7, aumentando di poco la potenza complessiva originariamente prevista, attraverso l'impiego di una diversa tipologia di turbina;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 69698 del 02/05/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, nonché l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in merito al procedimento in esame;

considerato che la Soprintendenza speciale PNRR, preso atto di quanto richiesto dal MASE nella nota del 02/05/2023, pur non condividendo la scelta del suddetto Ministero di riavviare il procedimento in una fase così avanzata dell'*iter* procedurale e in contrasto anche coi principi che regolano l'azione amministrativa, con nota prot. n. 7609 del 12/05/2023, ha richiesto alle competenti Soprintendenze ABAP di esprimere il proprio parere endoprocedimentale ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di formulare il proprio contributo istruttorio nel merito del progetto sottoposto a disamina, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 6107 del 01/06/2023, ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla documentazione pubblicata;

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale PNRR, con nota prot. n. 10221 del 07/06/2023, facendo seguito alla richiesta espressa dalla SABAP, ravvisando la necessità di acquisire documentazione integrativa, ha comunicato alla società proponente la propria richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che **la Società Blue Stone Renewable V S.r.l.**, con nota del 06/12/2023, ha trasmesso tutta la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale PNRR, con nota prot. n. 946 del 09/01/2024 e successiva nota di sollecito prot. n. 6867 del 28/02/2024, ha comunicato agli Uffici del MiC competenti l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del MASE della documentazione integrativa e il relativo avviso al pubblico, chiedendo alle competenti Soprintendenze ABAP di formulare il proprio parere endoprocedimentale, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa, e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio nel merito del progetto sottoposto a disamina;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata e la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente con nota prot. n. 2691 del 04/03/2024 e nota prot. n. 3284 del 25/03/2024, hanno trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo alla realizzazione del progetto in esame, confermando, di fatto, le precedenti valutazioni;



CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 11688 del 19/04/2024, ha inviato il proprio contributo istruttorio, **concordando con il parere negativo** espresso dalle Soprintendenze ABAP;

CONSIDERATO che il Servizio III della DG ABAP ha comunicato, con nota del 24/05/2024, di concordare con le valutazioni formulate dalle competenti Soprintendenze ABAP;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato in località Cerreto nel territorio comunale di Genzano di Lucania, nella provincia di Potenza, a seguito della rivalutazione del *layout* di progetto presentata dalla società proponente, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da **n. 7 aerogeneratori** (WTG01, WTG02, WTG03, WTG05, WTG06, WTG08, WTG09), **di altezza totale pari a 200 m**, **da 6,6 MW ciascuno**, per una **potenza complessiva di 46,2 MW** e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso.

Caratteristiche tecniche	PROGETTO - ID_VIP 5768	ALTERNATIVA PROGETTUALE
Modello Turbina	Gamesa G145	Siemens Gamesa SG 170
Potenza Nominale	4,5 MW	6,6 MW
Dimensioni Turbina	hub 127.5m, H tot=200m	hub 115m, H tot=200 m
Numero Turbine	10	7
Ore equivalenti	2.943,75 h	2.858,27 h
Potenza totale Parco Eolico	45 MW	46,2 MW

(cfr. pag. 61, elaborato IntegrazioneVolontaria_RELAZIONE)



Stralcio cartografico (cfr. elaborato Integrazione Volontaria_ALLEGATI)





Stralcio cartografico (cfr. elaborato Integrazione Volontaria_ALLEGATI)

RITENUTO di condividere e fare propri i sopracitati pareri delle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza speciale:**

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni Novanta;
- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n.



7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono <u>tuttora in corso</u>;

• la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

Considerato il nuovo *layout* di progetto, si evidenziano, di seguito, i principali beni ricadenti nell'AVI, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni, in parte già riportati nel precedente parere di questa Soprintendenza speciale PNRR, prot. n. 3542 del 10/03/2023.

CONSIDERATO che, <u>con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI</u>, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel <u>buffer distanziale di 10 km</u>, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004:

- 1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei beni bulturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 136
 - <u>Castello di Monteserico</u> ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 345 del 10/06/2022), all'interno del quale <u>si colloca l'intero impianto</u>;
 - Parte del territorio comunale di Banzi (D.C.R. n. 38 del 29/11/1985, in GU n. 151 del 02/07/1986), distante circa 3,6 km da WTG01;
 - Interno territorio comunale di Irsina (DM 07/03/2011, in GU n 68 del 24/03/2011), distante circa 6.0 km da WTG08;
- 1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

"I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"

- Invaso di Genzano, interferenza diretta nel buffer di 300 m con il cavidotto di progetto tra WTG01 e WTG02;
- Invaso di Serra del Corvo, distante circa 7,8 km da WTG08 e WTG09;



1.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"

- Valle Nocellaro, Vallone della Radica, a ridosso del cavidotto di connessione tra WTG01 e WTG02:
- Torrente Percopo, distante circa 1,6 km da WTG06
- Vallone Pericolo, distante circa 2,8 km da WTG01;

Inoltre, <u>si segnalano</u>: Fiume Bradano, Vallone Ripalto inf. n. 540, Fosso della Regione Serra di Piano inf. n. 544, Torrente Fiumarella, Vallone Ginestrello, Vallone Fosso Marascione, Vallone di Palmira, Fosso Zecchino, Vallone Valere e del Serpente inf. n. 435;

1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)

"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"

Si segnala la presenza di *Querceti mesofili e meso-termofili*, altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile, Boschi di pini mediterranei, Formazioni igrofile, nonché di alcune aree boscate percorse dal fuoco a distanze molto ridotte e, in alcuni casi, attraversate direttamente dalle opere dell'impianto in oggetto.

In particolare, il WTG02 interferisce direttamente con un'area percorsa dal fuoco (incendi del 2011).

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

Relativamente alle aree archeologiche

- *Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto, distante circa 3,2 km da WTG09 e WTG08;
- Bantia e Bantia Sacra, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, distanti circa 4,0 km da WTG01;
- Acqua delle Nocelle, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, distante circa 5,0 km da WTG01;
- *Cervarezza*, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa** 9,5 km da WTG05;



Relativamente alla rete dei Tratturi (tutelati ex. D.M. del 22/12/1983)

- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 147-PZ, percorso per circa 2,5 km dal cavidotto di connessione alla SE;
- Tratturo Comunale Palazzo-Irsina, n. 146-PZ, percorso per circa 1,0 km dal cavidotto di connessione alla SE
- Tratturo Comunale di Gravina, n. 148-PZ, distante circa 1,9 km da WTG08;
- Tratturo Comunale Acerenza-Corato, n. 143-PZ, distante circa 2,7 km da WTG03;
- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 152-PZ, distante circa 2,7 km da WTG06;
- Tratturo Comunale di Irsina, n. 149-PZ, distante circa 2,7 km da WTG06

Inoltre, <u>si segnalano</u>: *Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*, n. 144-PZ, *Tratturo Comunale di* Spinazzola, n. 151, *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 061-PZ, *Tratturo Comunale Palazzo-Genzano*, n. 063-PZ, *Regio Tratturello Genzano-Tolve*, n. 150, *Tratturo Comunale di Corato*, n. 145-PZ, *Tratturo Comunale Madamagiulia*, n. 060-PZ, *Tratturo comunale del Perazzeto*, n. 062-PZ,

1.6. Beni paesaggistici, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, art. 143

<u>Alberi monumentali</u>

• Roverella (Quercus pubescens Willd), nel comune di Genzano di Lucania, distante circa 2,6 km da WTG02;

CONSIDERATO che, <u>con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI</u>, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel <u>buffer distanziale di 10 km</u>, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004:

- Masseria Verderosa, Genzano di Lucania, D.M.16/12/1998, a ridosso delle opere di connessione dell'impianto in esame in prossimità di WTG08;
- Antico Castello di Monteserico, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960, distante circa 3,5 km da WTG09;
- Fontana Capo d'Acqua, Genzano di Lucania, Legge 1089, distante circa 3,2 km da WTG01;
- La Badia, comune di Banzi, D.M. 04/01/1997, distante circa 4,2 km da WTG01;
- Masseria San Germano, comune di Acerenza, D.D.R n. 202 del 26/11/2012;



Inoltre, seppur fuori dall'area vasta di indagine, <u>si segnalano</u>: *Castello Palazzo D'Errico*, Palazzo San Gervasio, D.M. 07/02/1997, *Stazione Ferroviaria di Palazzo San Gervasio*, D.S.R. n. 28 del 14/03/2018, *Palazzo Camillo D'Errico*, Palazzo San Gervasio, D.S.R. n. 72 del 19/09/2018;

Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
 pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
 giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
 riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri
 storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Banzi, Genzano di Lucania e
 Palazzo San Gervasio.
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio.

CONSIDERATO che, <u>con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI</u>, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel <u>buffer distanziale di 10 km</u>, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Relativamente alle aree archeologiche

- *Monteserico*, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto, distante circa 3,2 km da WTG09 e WTG08;
- Bantia e Bantia Sacra, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, distanti circa 4,0 km da WTG01;
- Acqua delle Nocelle, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, distante circa 5,0 km da WTG01;
- *Cervarezza*, comune di Banzi, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa** 9,5 km da WTG05;

Relativamente alla rete dei tratturi (tutelati ex. D.M. del 22/12/1983)

- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 147-PZ, percorso per circa 2,5 km dal cavidotto di connessione alla SE;
- Tratturo Comunale Palazzo-Irsina, n. 146-PZ, percorso per circa 1,0 km dal cavidotto di connessione alla SE
- Tratturo Comunale di Gravina, n. 148-PZ, distante circa 1,9 km da WTG08;
- Tratturo Comunale Acerenza-Corato, n. 143-PZ, distante circa 2,7 km da WTG03;



- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 152-PZ, distante circa 2,7 km da WTG06:
- Tratturo Comunale di Irsina, n. 149-PZ, distante circa 2,7 km da WTG06

Inoltre, <u>si segnalano</u>: *Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*, n. 144-PZ, *Tratturo Comunale di* Spinazzola, n. 151, *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*, n. 061-PZ, *Tratturo Comunale Palazzo-Genzano*, n. 063-PZ, *Regio Tratturello Genzano-Tolve*, n. 150, *Tratturo Comunale di Corato*, n. 145-PZ, *Tratturo Comunale Madamagiulia*, n. 060-PZ, *Tratturo comunale del Perazzeto*, n. 062-PZ,

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP della Basilicata, in merito agli aspetti di tipo archeologico, segnala quanto segue:

«Nella valutazione del rischio archeologico è stato espresso un rischio "medio-basso per alcuni tratti del cavidotto di collegamento esterno alla SSE e alla SE utente che percorre per ca. 2 Km la SP 74 di Monteserico, viabilità provinciale che ricalca il tracciato del Regio Tratturello nr. 147 Palmira-Monteserico-Canosa e in prossimità dalla SSE e della SE utente, dove la SP 116 Arginale-Basentello, ricalca il tracciato del Tratturo nr. 146 "Palazzo-Irsina"; rischio basso per la realizzazione degli aerogeneratori, ad eccezione del WTG 9, e per i cavidotti di collegamento tra gli stessi, ad eccezione del tratto compreso tra gli aerogeneratori 08 e 09, per il quale si valuta un rischio medio; rischio medio-alto per la parte iniziale del cavidotto di collegamento alla WTG 6 e per parte del cavidotto di collegamento alla WTG 7; rischio alto per la realizzazione dell'aerogeneratore WTG 09 e per il cavidotto di accesso alla WTG 8 (Elab. A4_RelazioneArcheologicaIntegrativa-signed, p. 84).

Tale valutazione è solo parzialmente condivisibile, in quanto non sembra rilevare correttamente l'interferenza diretta con beni tutelati. Si rileva, a tal proposito, che le opere di connessione si svilupperebbero per oltre 1 km lungo il Tratturo comunale Palazzo – Irsina (n°146-PZ) e per circa 2,5 km lungo il Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (n.147-PZ), dichiarati d'interesse culturale con D.M. 22.12.1983, ai sensi degli artt. 10-13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D. Lgs 42/2004).

La circostanza che ancora oggi i tratturi rappresentino assi di percorrenza, rientranti nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. La proposta progettuale che prevede il posizionamento di parte del cavidotto al di sotto del sedime degli antichi tracciati che, come da layout di progetto, verrebbero incisi per una lunghezza di oltre 3,5 km, risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica e non è assentibile ai sensi del D.M. 22/12/1983.

Si evidenzia, inoltre, che **le opere di connessione interferiscono con la zona di interesse** archeologico del percorso dell'Appia, perimetrata nell'ambito dei lavori di redazione del P.P.R. Basilicata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004. Tale perimetrazione rientra



in un più ampio programma di salvaguardia e valorizzazione del territorio attraversato dal tracciato viario di epoca romana, intrapreso dal Ministero della Cultura in accordo non solo con la Regione Basilicata ma anche con le altre Regioni attraversate dall'antico tracciato viario (Lazio, Campania, Puglia). Tale programma si è concretizzato con l'avvio di due progetti specifici: il primo finalizzato alla iscrizione del sito seriale "Via Appia Regina Viarum" al patrimonio UNESCO (...); il secondo, inserito nella Programmazione Strategica Nazionale e Comunitaria del Segretariato Generale del MiC, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell'itinerario storico della "Appia Regina Viarum" per consentire, "attraverso una mobilità turistica "lenta", l'accesso e la fruizione al patrimonio culturale (centri storici, monumenti, aree paesaggistiche e aree archeologiche) che gravita su di essa. Lo scopo, dunque, è quello di creare una nuova offerta per una tipologia di turismo che permetta il rilancio dei territori interessati dal passaggio della strada romana"»;

CONSIDERATO quanto espresso dal **Servizio II della DG ABAP** nel proprio contributo istruttorio del 19/04/2024:

«Si ritiene <u>l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse</u> <u>archeologico</u> prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio»;

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione



degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** (**PPTR**) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

• le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

Considerato il nuovo layout di progetto, si evidenziano, di seguito, i principali beni ricadenti nell'AVI, al fine di rendere evidenti le interferenze indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni, in parte come già riportati nel precedente parere di questa Soprintendenza speciale PNRR, prot. n. 3542 del 10/03/2023.

CONSIDERATO che, <u>con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI E</u>

<u>ARCHITETTONICI</u>, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel <u>buffer distanziale di 10 km</u>, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla Parte II e III del D. lgs. n. 42 del 2004.

Componenti idrologiche

- BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - Torrente Basentiello;
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico



Componenti geomorfologiche

• UCP Versanti;

Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi e relativi UCP Aree di rispetto dei boschi;
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

Componenti culturali e insediative

• UCP Città consolidata

Seppur fuori dall'area vasta di indagine, si segnalano:

- Gravina in Puglia
- Spinazzola
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

Seppur fuori dall'area vasta di indagine, si segnala:

- Regio Tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. 22/12/1983);

Componenti dei valori percettivi

Seppur fuori dall'area vasta di indagine, <u>si segnala</u> la presenza di alcuni UCP *Strade a valenza* paesaggistica e UCP *Punti panoramici*

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel proprio parere endoprocedimentale, evidenzia quanto segue:

«Alla luce della rimodulazione del progetto e in particolare all'eliminazione di tre aerogeneratori, segnatamente il numero 4, 7 e 10, si ritiene non sussistano motivi sufficienti a mutare il contenuto del parere già espresso nelle due precedenti formulazioni, salvo prendere atto di una riduzione dell'impatto visivo, soprattutto per effetto della rinuncia al WTG 10, prossimo al confine con la Puglia.

In generale, si ribadisce quanto già affermato, ovvero che l'impianto proposto comprometterebbe il paesaggio in oggetto sotto molteplici punti di vista, perché gli aerogeneratori, nel loro complesso, avrebbero un impatto negativo sulle visuali panoramiche. In particolare, nell'area buffer che ricade nel territorio di Spinazzola, collocata principalmente tra il Torrente Roviniero ed il Torrente Basentello, le torri alte 200 m costituirebbero un detrattore percettivo rispetto al patrimonio culturale, con particolare riferimento al Regio Tratturo Melfi Castellaneta (n.21)»;



VALUTAZIONE AREE IDONEE

CONSIDERATO che questa Soprintendenza speciale PNRR ritiene di non poter concordare con quanto dichiarato dalla Società proponente, nell'elaborato integrativo denominato *IntegrazioneVolontaria_RELAZIONE*, in cui si legge: «<u>Si rammenta che la zona del sito di intervento è privo di qualsiasi tipo di vincolo e l'impianto non ricade in alcuna delle aree definite "non idonee"</u>», per le seguenti motivazioni:

1. VALUTAZIONE AREE IDONEE, effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1.

In via preliminare, <u>si ritiene necessario chiarire</u> che la competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee" si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c *ter*) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera c *quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c bis), c- ter).

CONSIDERATO E VALUTATO, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:

Aree vincolate ope legis (art.136)

- Castello di Monteserico ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 345 del 10/06/2022);


Beni Monumentali (art.10 del D. Lgs. 42/2004)

- *Masseria Verderosa*, Genzano di Lucania, D.M.16/12/1998;
- Antico Castello di Monteserico, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960;
- Fontana Capo d'Acqua, Genzano di Lucania, Legge 1089;




Beni archeologici - Tratturi (art. 10 e art. 142, lett. m del D. Lgs. 42/2004)

- Tratturo Comunale Palazzo-Irsina, n. 146-PZ;
- Tratturo Comune di Gravina, n. 148-PZ;
- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 152-PZ;
- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 147-PZ;
- Tratturo Comunale Palazzo-Irsina, n. 146-PZ;
- Tratturo Comunale Acerenza-Corato, n. 143-PZ;
- Tratturo Comunale di Irsina, n. 149-PZ;
- Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina, n. 144-PZ;
- Tratturo Comunale di Corato, n. 145-PZ;
- Regio Tratturello Genzano-Tolve, n. 150;
- Tratturo Comunale di Spinazzola, n. 151;



Stralcio cartografico (art. 136) – elaborazione della SS PNRR





Stralcio cartografico (art. 10 e zart. 142, lett. m) – elaborazione della SS PNRR

2. VALUTAZIONE AREE NON IDONEE, effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge, vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell'opera sui beni tutelati;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che si rilevano **interferenze con le aree non idonee** ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015:

Aree vincolate ope legis, art. 136

- Castello di Monteserico ed il territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 345 del 10/06/2022);

Beni paesaggistici, art. 142, let. c) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 500 m)

- Valle Nocellaro, Vallone della Radica;

Centri storici (buffer 5000 m)

- Genzano di Lucania;

Beni Monumentali (buffer 3000 m)

- Masseria Verderosa, Genzano di Lucania, D.M.16/12/1998;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

20


- Antico Castello di Monteserico, comune di Genzano di Lucania, D.M. 14/03/1960;

Beni Archeologici (buffer 1000 m)


- Monteserico, comune di Genzano di Lucania, aree archeologiche tutelate per decreto;

Beni Archeologici - Tratturi (buffer 200 m)

- Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, n. 147-PZ;



Stralcio cartografico GIS (art. 136) - Elaborazione della SS PNRR



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero criticità non superabili anche con eventuali misure di mitigazione e impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi della L.R. 54/2015, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro «fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico», così come richiesto dalla Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";


CONSIDERATO, dunque, che l'impianto evidenzia criticità, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;



CONSIDERATO che questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente l'**elevatissimo numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante** l'**impianto in esame**. Si segnala, inoltre, che il progetto in esame potrebbe **interferire direttamente** con altri impianti FER.

Si segnala, inoltre, che sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

<u>Si ritiene opportuno precisare</u> che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

CONSIDERATO che nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale **l'effetto cumulo** deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella cui premessa si legge quanto segue: «dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di covisibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale



fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che <u>la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che <u>l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».</u></u>

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

PERCEZIONE VISIVA

CONSIDERATO che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi, interagisce negativamente sullo *skyline*. In particolare, **risulterebbe visibile** per una ampia porzione dei territori (*buffer* di 10 km), e che, in tale area, **intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico.**

CONSIDERATO che, dallo studio dell'elaborato $A_17_3_2$ fotoinserimenti, l'impianto eolico di progetto risulta visibile, anche se si tratta di una visibilità non uniformemente distribuita, da tutte le zone di territorio analizzate. In particolare:

Punto 1 Masseria Verderosa – Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (D.M.16/12/1998). Masseria Verderosa è un imponente complesso rurale di tre piani, testimonianza della vocazione agrosilvopastorale dell'area, da cui la WTG08 dista soltanto 48 m. Dalla masseria sarebbero visibili, ad una distanza estremamente ravvicinata, 5 turbine afferenti al progetto di cui trattasi

Si segnala che, nel fotoinserimento sono rappresentati alcuni aerogeneratori afferenti ad altri progetti, i quali, allo stato attuale, risultano:



ID 5605: concluso con D.M. negativo di compatibilità ambientale;

ID 4707: approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PUNTO 1: MASSERIA VERDEROSA - REGIO TRATTURELLO PALMIRA-MONTESERICO-CANOSA - Ante operam



PUNTO 1: MASSERIA VERDEROSA - REGIO TRATTURELLO PALMIRA-MONTESERICO-CANOSA - Post operam



- Punto 8 *Castello di Monteserico* (D.M.14/03/1960), dal quale risultano interamente visibili tutti i 7 aerogeneratori del progetto in esame.

Si segnala che, nel fotoinserimento sono rappresentati alcuni aerogenerati afferenti ad altri progetti, i quali, allo stato attuale, risultano:

ID 5605: concluso con D.M. negativo di compatibilità ambientale


ID 4707: approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;



PUNTO 8: CASTELLO DI MONTESERICO - Ante operam



PUNTO 8: CASTELLO DI MONTESERICO - Post operam



CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel proprio parere endoprocedimentale, evidenzia quanto segue:

«l'elaborato "Allegati grafici SIA - Carta Intervisibilità" nella revisione di novembre 2023 dimostra come nell'agro di Spinazzola l'intervisibilità degli aerogeneratori si mantenga alta e sempre prossima a 7»;

CONSIDERATO, inoltre, che la presenza nell'area vasta di altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.

RICHIAMATA, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non



<u>coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo</u>». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che **questa Soprintendenza speciale PNRR**, con nota prot. n. 3542 del 10/03/2023, ha espresso il proprio **parere tecnico istruttorio di compatibilità ambientale contrario** nell'ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO che **la Società Blue Stone Renewable V S.r.l.**, presa visione del suddetto parere tecnico istruttorio, pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed effettuato un sopralluogo coi solicomponenti della COMPNIEC del MASE, con nota del 03/04/2023, ha presentato documentazione integrativa volontaria, con la quale si propone una soluzione progettuale alternativa che riduce il numero di aerogeneratori da installare da n. 10 a n. 7 attraverso l'impiego di una diversa tipologia di turbina;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 69698 del 02/05/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, nonché l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in merito al procedimento in esame;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata e la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente con nota prot. n. 2691 del 04/03/2024 e nota prot. n. 3284 del 25/03/2024, hanno trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo alla realizzazione del progetto in esame, confermando, di fatto, le precedenti valutazioni;

RILEVATO che anche la Regione Basilicata, con nota del 19/01/2024, ha confermato le valutazioni negative già espresse nel proprio precedente parere del 20/01/2023, per l'impianto di cui trattasi, anche come modificato per effetto delle integrazioni;

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 11688 del 19/04/2024, ha inviato il proprio contributo istruttorio, **concordando con il parere negativo** espresso dalle Soprintendenze ABAP;

CONSIDERATO che il Servizio III della DG ABAP ha comunicato, con nota del 24/05/2024, per quanto di competenza, di concordare con le valutazioni formulate dalle Soprintendenze ABAP;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società inclusa quella integrativa;

RILEVATO che, sebbene la modifica del *layout* di progetto iniziale (da n. 10 a n. 7 aerogeneratori) possa ridurre gli impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, essa non è sufficiente a superare tutte le criticità evidenziate nel presente parere tecnico istruttorio, anche considerando potenziali prescrizioni e/o opere di mitigazione.



Pertanto, nel richiamare le valutazioni espresse con parere tecnico istruttorio, prot. n. 3542 del 10/03/2023, così come integrate con il presente parere,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori (originariamente 10), ciascuno da 6,6 MW (precedentemente 4,5 MW), e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 46,2 MW (originariamente 45MW), da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (PZ).

Supporto Ales S.p.A. arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Serena Bisogno

Serens Bisagno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

dott. Massimo Castaldi

massimo castaldi MINISTERO DELLA CULTURA 27.06.2024 10:40:17 GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente

da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

